

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00434/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Alderisio, Annamaria Bellino, Giovanni Ciano, Cristina Ferri, Gabriella La Spina, Tommaso Laruccia, Daniela Loiacono, Silvio Longagnani, Giancarlo Lorusso, Vito Sante Martinelli, Giuliana Mastrorosa, Roberto Ottomano, Roberta Paparella, Giuseppe Petrosillo, Daniele Ritoli, Giacomo Sirressi, Caterina Trinchera, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, e con la stessa elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare Nazario Sauro n. 33, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, per mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n. 97;

nei confronti

Rocco Di Rella, Stefano Quarta, Salvatore Paolone, Luigia Altizio, Giancarlo Tuma, Gabriele Adamo, Valentina De Marco, Giovanni Virgilio, Monia Quarta, Giovanni Cuorpo, Claudio Valente, Andrea Barchetta, Nicola Violillo, Antonio Diaferia, Vito Fusco, Danilo Antonio Santoro, Gianfranco Carano, Floriana Camerino, Amalia Mastromatteo, Rita Donno, controinteressati intimati, non costituiti in giudizio;

Patrizia Mariello, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Montanaro e Valeria Pellegrino, e con le stesse elettivamente domiciliata in Bari, alla via Nicolai n. 43, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Di Cagno, per mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della det. n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073, di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area "Economico-finanziaria", in parte qua, pubblicata sul BURP del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/7/2023:

dell'atto dirigenziale n. 565 del 15.05.2023 (Cod. cifra 106/DIR/2023/00565, doc. n.

19), avente ad oggetto Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale "Area Economico-Finanziaria" - profilo professionale "Specialista risorse economico-finanziarie", n. 18 posti - Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. 73 del 27.01.2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Formez Pa e di Patrizia Mariello e di Commissione Interministeriale Ripam;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Riservata ogni valutazione in ordine alle eccezioni pregiudiziali spiegate dalle parti resistenti;;

Considerato che

- i ricorrenti hanno notificato il ricorso ai concorrenti indicati in epigrafe, collocatisi in posizione peggiore nella graduatoria, che sarebbero sopravanzati e/o raggiunti in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono la ricorrente nella graduatoria definitiva e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;
- risulta opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, sussistendone i presupposti;
- Ritenuto opportuno disciplinare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) i ricorrenti dovranno trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);
- 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
7. - il testo integrale del ricorso;

B) in ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di notifica" - il predetto avviso, il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l'avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la regione Puglia ha l'obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest'ultima, un attestato relativo all'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati, dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", con la

specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati integrati, l’avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

La trattazione della causa è rinviata per la prosecuzione alla pubblica udienza indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), ordina l’integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione e rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025.

Ordina che la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite a cura della Segreteria e eseguita nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO